

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Approvato con atto di Consiglio Comunale nr. 83 del 26-11-2004

INDICE

[Art. 1 - Contenuto del regolamento](#)

[Art. 2 - Definizione di passo carrabile](#)

[Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione](#)

[Art. 4 - Ufficio comunale competente](#)

[Art. 5 - Spese e cauzione](#)

[Art. 6 - Formalità del provvedimento](#)

[Art. 7 - Canone ed altri oneri](#)

[Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile](#)

[Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà](#)

[Art. 10 - Sanzioni](#)

[Art. 11 - Norma transitoria](#)

[Art. 12 - Entrata in vigore](#)

Allegato "A" – Modello di domanda nuova apertura/variazione di passo/accesso carrabile

Allegato "B" – Modello di autorizzazione apertura/variazione di passo/accesso carrabile

Allegato "C" – Modello richiesta di cartello segnaletico

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed alla modifica di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 - Definizione di passo carrabile

Si considera passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II: 78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Quando non sussistono le caratteristiche di cui al comma precedente, l'apertura è definita "accesso" ed il divieto di sosta nella zona antistante, con posizionamento del relativo segnale, è subordinato ad espressa richiesta del

proprietario ai sensi dell'art. 8.

Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati o in concessione, senza preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzati nuovi passi carrabili o apportate modifiche a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Eventuali deroghe per l'adeguamento dei passi carrabili esistenti potranno essere concesse in sede di rilascio dell'autorizzazione tenuto conto dell'impossibilità tecnica di operare l'adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale con riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio.

Art. 4 - Uffici comunali competenti

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Polizia Municipale che vi provvede sentito il parere dell'ufficio urbanistica.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa eventuale cauzione.

Art. 5 - Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal codice della strada e del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada; la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29; nonché gli estremi dell'avvenuto pagamento della tassa di cui all'art. 7.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7 - Oneri a carico del richiedente

Ogni passo carrabile è assoggettato alla relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico, secondo le normative vigenti in materia.

La tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al punto precedente, non si applica in presenza di accessi a raso a meno che i proprietari degli stessi facciano espressa richiesta al Comune del cartello segnaletico di cui al successivo art. 8 che vieti la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile – cartello segnaletico

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione deve indicare il numero e la data dell'autorizzazione.

La richiesta di cartello segnaletico dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di realizzazione del passo carrabile autorizzato.

La richiesta di cartello segnaletico dovrà essere presentata anche per gli accessi carrabili ove il titolare intenda impedire la sosta dei veicoli.

Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti dal richiedente

avente titolo, salva ripartizione fra i proprietari interessati.

Art. 10 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R. D. 03.03.1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - Norma transitoria

Per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le richieste di cartello segnaletico dovranno essere presentate all'Ufficio di Polizia Municipale entro 90 giorni dalla data suddetta.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.